Pubblicato il 16/08/2018

N. <u>08990/2018</u> REG.PROV.COLL. N. <u>03772/2018</u> REG.RIC.





REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3772 del 2018, proposto da:

Dirpubblica (Federazione del Pubblico Impiego), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Carmine Medici, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio 18;

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'accertamento

dell'illegittimità del silenzio mantenuto sull'istanza contenuta nell'atto di diffida e costituzione in mora del 18/1/2018, trasmesso a mezzo p.e.c. il 19/1/2018, con la quale Dirpubblica intimava all'Agenzia delle Entrate di bandire il concorso pubblico, per soli esami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 la dott.ssa Maria Laura Maddalena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.1. Con il ricorso in epigrafe, Dirpubblica, dichiarando di agire a tutela degli interessi collettivi (di cui costituisce ente esponenziale) al reclutamento di personale dirigente mediante procedure concorsuali, dopo aver ripercorso i punti salienti dell'annoso contenzioso intercorso con l'Agenzia delle entrate, agisce nel presente giudizio avverso il silenzio serbato dall'Agenzia delle Entrate sulle richieste di cui all'atto di diffida e costituzione in mora del 18/1/2018 per ottenere l'accertamento dell'obbligo della stessa di provvedere a bandire il concorso pubblico a 403 posti di dirigente, per soli esami, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, così da pervenire, nei tempi stabiliti da ultimo dall'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, alla sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti.

Deduce quindi le seguenti doglianze:

1. - violazione e falsa applicazione dell'art. 2, co. 1 e 2, 2-bis e 3 della legge n. 241 del 1990, e succ. int. e mod. -violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 51 e97 cost. - violazione del giudicato costituzionale di cui alla sentenza 17 marzo 2015, n. 37 - violazione e falsa applicazione dell'art. 4-bis, co. 1, del d.l. n. 78 del 2015, e succ. int. e mod. - violazione dell'obbligo di bandire la procedure concorsuali, per soli esami, per la copertura di posti di funzione dirigenziale a seguito di annullamento delle procedure concorsuali in precedenza bandite e non concluse - eccesso di potere – sviamento.

Con provvedimento prot. n. 65107 del 6 maggio 2014, l'Agenzia delle entrate aveva indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento, di 403 dirigenti di seconda fascia, sospeso a seguito dell'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato del 22 ottobre 2014, n. 4811.

Con sentenza del 20 settembre 2016, n. 9846 del TAR Lazio, tale provvedimento è stato annullato.

Successivamente è stato emanato l'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, che prevede: «ai fini della sollecita copertura delle vacanze nell'organico dei dirigenti, le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sono definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; come precisa poi l'ultimo periodo del predetto comma 1, «è autorizzata l'assunzione dei vincitori nei limiti delle facoltà assunzionali delle Agenzie fiscali». Con atto del Direttore prot. n. 50767/2017 del 14 marzo 2017, ritenendo di non poter riformare il bando di concorso per il reclutamento di 403 dirigenti di seconda fascia al fine di conformarlo ai principi enunciati dal giudice amministrativo, l'Agenzia delle Entrate ha annullato il predetto concorso ai sensi e per gli effetti dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, al fine di indire, come stabilito dallo stesso articolo, un nuovo concorso pubblico, per soli esami, per un numero corrispondente di posti, in coerenza con i requisiti di accesso e le modalità selettive che avrebbero dovuto essere definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001.

In particolare, come si legge nelle motivazioni del richiamato atto prot. n. 50767/2017 del 14 marzo 2017, «l'Agenzia intende avvalersi della disposizione di

cui al comma 1 dell'art. 4-bis del decreto-legge n. 78 del 19 giugno 2015, convertito dalla legge n. 125 del 6 agosto 2015» e che «per ragioni di urgenza e di straordinarietà, al fine di assicurare una celere copertura delle vacanze nell'organico dirigenziale dell'Agenzia nel rispetto dei termini previsti dall'art. 14-bis della legge n. 19 del 27 febbraio 2017, con il presente atto si dispone l'annullamento del concorso pubblico per il reclutamento di quattrocentotre dirigenti di seconda fascia nell'intento di procedere all'indizione di un concorso, in coerenza con i requisiti di accesso e le modalità selettive che saranno definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione».

Quindi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 6 giugno 2017, reg.to 10 dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2017 al n. 926, sono stati definiti i requisiti di accesso e le relative modalità selettive, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per l'espletamento dei concorsi pubblici, per soli esami, di cui all'art. 4-bis, co. 1, del D.L. n. 78 del 2015.

Ciò nonostante, l'Agenzia delle Entrate non ha ancora bandito alcun concorso pubblico, per soli esami, come preannunciato nel provvedimento sopra citato.

Sostiene inoltre la ricorrente che tra il concorso per il reclutamento di dirigenti ed il conferimento delle deleghe speciali di funzioni dirigenziali doveva (e deve) ravvisarsi, nella logica dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, un nesso di strumentalità, tale da far cessare l'utilizzo di funzionari privi della qualifica dirigenziale per la copertura di numerose posizioni dirigenziali vacanti contestualmente al reclutamento di personale dirigente all'esito di concorsi pubblici indetti ex novo «nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

Aggiunge inoltre la ricorrente che he lo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, con nota prot. n. 3-8403 del 10/9/2015, si era sentito in *«obbligo di*

segnalare che il buon andamento delle Agenzie fiscali risulta assicurato, in base alle disposizioni del DL n. 78/2015, in via prioritaria dall'espletamento delle procedure concorsuali che dovranno, pertanto, essere svolte con la massima urgenza».

Sulla base di tali argomentazioni, la ricorrente ritiene pertanto sussistente l'obbligo per l'Agenzia delle Entrate di avviare il concorso pubblico, per soli esami, ai sensi dell'art. 4-bis del D.L. n. 78 del 2015, e di espletarlo entro il termine da ultimo stabilito dall'art. 1, co. 95, della legge n. 205 del 2017, e ciò in coerenza con quanto stabilito con atto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n.

50767/2017 del 14 marzo 2017 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, del 6 giugno 2017, reg.to dalla Corte dei Conti il 5 luglio 2017 al n. 926 e, non avendo fornito alcun riscontro all'istanza di cui all'atto di costituzione in mora e diffida del 18/1/2018 ed essendo, peraltro, decorso il termine di cui all'art. 2, co. 2, della legge n. 241 del 1990, chiedono a questo tribunale che sia dichiarata l'illegittimità del silenzio dalla stessa mantenuto, concludendosi per la declaratoria dell'obbligo di provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 31, co. 1, c.p.a.

1.2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate che ha depositato una memoria nella quale eccepisce in primo luogo l'inammissibilità del ricorso in quanto, trattandosi di atto generale non si applicherebbe la l. n. 241/90 né la procedura del silenzio.

Non sarebbero infatti ravvisabili, secondo l'Agenzia resistente, posizioni di interesse legittimo di soggetti che aspirano all'indizione e all'espletamento della procedura concorsuale. Non si tratterebbe pertanto di un procedimento ad istanza di parte, né sarebbe ravvisabile alcun obbligo di provvedere.

Nel merito, l'Agenzia sostiene l'infondatezza del gravame in quanto la norma invocata dalla ricorrente non porrebbe un necessario nesso di strumentalità tra l'annullamento delle procedure concorsuali già bandite e l'indizione dei nuovi concorsi, sancendo unicamente una facoltà per le amministrazioni destinatarie della

norma.

Essa ha inoltre rilevato che, sebbene in un primo momento in effetti vi sia stata l'intenzione di bandire il concorso in esame, successivamente, con l'adozione della l. 27 dicembre 2017, n. 205, che ha introdotto nuove modalità selettive per l'accesso alla dirigenza nelle agenzie fiscali, stabilendo che l'Agenzia, con proprio regolamento di amministrazione potrà procedere a disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale mediante procedura concorsuale per titoli ed esami, la volontà legislativa è mutata e pertanto l'Agenzia ha ritenuto di dover far riferimento a tali nuove fonti normative e di ritenere superata la disposizione invocata dalla ricorrente.

L'Agenzia, nelle sue difese, ha infine rilevato che il conferimento di deleghe e funzioni ai sensi dell'art. 4 bis del D.L. n. 78/2015 è stato oggetto di separato ricorso da parte di Dirpubblica tuttora pendente, e che tale misura ha comunque consentito di far fronte ad una situazione di criticità organizzative, conseguente alla sentenza della Corte cost. n. 37 del 2015.

1.3. La ricorrente ha depositato una memoria di replica per controdedurre sulle eccezioni di inammissibilità della Agenzia ribadire la fondatezza nel merito del gravame.

All'odierna udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.

2. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità del gravame in quanto avente ad oggetto un atto generale.

Quanto alla prima obiezione relativa alla non applicabilità della 1. 241/90 e del rito del silenzio in materia di atti generali, osserva il Collegio che, come già affermato in giurisprudenza (cfr. sent. CGA 19 aprile 2012 n. 396), è lo stesso dato normativo a smentire che l'art. 2 (il cui comma 8 rinvia alla disciplina sul silenzio di cui al codice del processo amministrativo) non sia applicabile al procedimento di formazione degli atti generali, pianificatori o regolamentari.

Infatti, l'art. 13 della cit. legge n. 241/1990, che espressamente concerne la

disciplina applicabile agli "atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione" - stabilendo che per essi, in quanto non si applichino alcune parti della legge cit., "restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione" - esclude per i procedimenti diretti alla emanazione dei suddetti atti unicamente l'applicazione delle "disposizioni contenute nel presente capo", ossia il Capo III della stessa legge (artt. da 7 a 13).

A contrario, dunque, detto art. 13 conferma che le disposizioni degli altri capi della legge - e, in particolare, per quanto qui rileva quelle del Capo I, tra cui è compreso l'art. 2 - si applicano anche ai procedimenti destinati a sfociare nell'emanazione degli atti normativi.

La giurisprudenza, tuttavia, afferma, in materia di ammissibilità del rito avverso il silenzio per l'adozione gli atti normativi, pianificatori e generali, che occorra svolgere un'attenta verifica della legittimazione attiva in capo al ricorrente.

Generalmente si esclude che in capo a ciascun consociato, soltanto in quanto tale, si possa riconoscere una situazione giuridica soggettiva tale da legittimarlo all'impugnazione del silenzio e si ritiene, dunque, che - proprio per non trasformare, rispetto a detti atti, quella sul silenzio in un'azione popolare - occorra ricercare ulteriori requisiti legittimanti (appunto in termini di qualificata differenziazione dell'interesse sottostante all'impugnazione) cui ancorare, in detti ambiti, la legittimazione attiva del ricorrente (cfr. C.d.S., IV, 7 luglio 2009, n. 4351, che peraltro è giunta a conclusioni opposte, ma in relazione a diversa situazione).

Dunque, l'insegnamento della giurisprudenza è nel senso che occorra verificare attentamente la legittimazione attiva del ricorrente, rispetto all'impugnazione del silenzio serbato nel procedimento per l'emanazione del singolo atto normativo, generale o pianificatorio; dovendo però prescindersi da generiche affermazioni di inammissibilità dell'impugnazione del silenzio rispetto a tali tipologie di atti.

Ora nel caso di specie non può dubitarsi della legittimazione della ricorrente in quanto ente esponenziale di interessi collettivi della dirigenza pubblica, la quale è sicuramente portatrice di una posizione giuridica qualificata e differenziata per

poter agire a tutela dell'interesse dei suoi rappresentati.

Inoltre, l'ammissibilità dell'odierno gravame è stata contestata dalla Agenzia delle entrate con riferimento alla insussistenza di alcun obbligo di provvedere, in quanto l'indizione di un concorso costituirebbe una manifestazione di elevata discrezionalità, secondo una valutazione esclusivamente di interesse pubblico, da parte della amministrazione procedente.

Osserva il Collegio che tali considerazioni sono in linea generale condivisibili ma esse devono essere ripensate nel caso in cui l'obbligo di provvedere sussista in quanto previsto da una specifica fonte normativa. (v. sul tema TAR Lazio, sez. Terza ter, n. 02169/2016 che ha ritenuto ammissibile un ricorso con il rito del silenzio sull' adeguamento e l'aggiornamento delle linee-guida per la preparazione, esecuzione e valutazione dei progetti e per la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei certificati bianchi di cui agli artt. 6 comma 2 d.m. del 28/12/12 e 7 comma 5 d. lgs. n. 102/2014, in quanto era previsto un obbligo di legge in tal senso.)

Ora, nel caso di specie l'articolo 4-bis del D.L. n. 78 del 2015 e successive modifiche prevede: "le Agenzie fiscali sono autorizzate ad annullare le procedure per la copertura di posti dirigenziali bandite e non ancora concluse e a indire concorsi pubblici, per un corrispondente numero di posti per soli esami, da espletare entro il 31 dicembre 2018."

Dunque, anche a voler intendere tale autorizzazione come una mera facoltà e non un obbligo, ciò che è chiaramente desumibile dalla disposizione in esame è che se l'Agenzia fiscale intende avvalersi della autorizzazione all'annullamento delle procedure concorsuali bandite e non ancora espletate, deve poi anche procedere a bandire "per un corrispondente numero di posti" concorsi pubblici per esami, da espletare entro un termine che è stato di volta in volta prorogato dal legislatore, da ultimo fino alla data del 31 dicembre 2018.

La norma infatti chiaramente pone una corrispondenza tra l'annullamento della

precedente procedura concorsuale e l'indizione della nuova, corrispondenza che rappresenta il punto centrale della disposizione in esame, giacché l'una operazione giustifica e legittima l'altra e viceversa.

Nel caso in esame, una volta che l'Agenzia delle entrate ha ritenuto di fare applicazione di questa norma procedendo all'annullamento della procedura concorsuale in corso per l'assunzione di 403 dirigenti, si è anche auto vincolata, in forza della normativa sopra richiamata, all'espletamento della nuova procedura concorsuale, come peraltro espressamente dichiarato dal provvedimento n. prot. 50767/2017 del 14 marzo 2017.

Sussiste pertanto l'invocato obbligo di provvedere, in quanto esso è sorto in base al combinato disposto della previsione normativa sopra menzionata e dell'autovincolo, assunto dalla stessa Agenzia nel momento in cui ha ritenuto di voler fare applicazione della facoltà concessale dal Legislatore.

Il ricorso per tali ragioni è ammissibile.

3. Le medesime ragioni sopra richiamate dimostrano anche la fondatezza del gravame.

Ed infatti non convincono sul punto le difese svolte dall'Agenzia delle entrate, volte a sostenere il superamento della normativa invocata da parte ricorrente, alla luce delle successive modifiche normative.

Sostiene l'Agenzia che è sopravvenuta una nuova normativa (art. 1, comma 93, 1. 205/2017) che ha stabilito che spetti all'Agenzia, con proprio regolamento di amministrazione, disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale mediante procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami.

In particolare essa prevede:

"L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, mediante i rispettivi regolamenti di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono:

(...)

e) disciplinare l'accesso alla qualifica dirigenziale dei rispettivi ruoli mediante

procedura concorsuale pubblica per titoli ed esami. Gli esami consistono in una prova scritta, di carattere tecnico-pratico, e in una orale, finalizzate a individuare, secondo modalità e descrizione dei contenuti specificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, le capacità cognitive e le competenze manageriali attinenti alle diverse tipologie di compiti istituzionali dell'Agenzia che bandisce il concorso, con la possibilita' di prevedere una prova preselettiva con quesiti a risposta chiusa qualora il numero di candidati superi il limite indicato nel bando. Sono esonerati dalla prova preselettiva i candidati dipendenti dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che abbiano svolto per almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando, funzioni dirigenziali ovvero incarichi di responsabilita' relativi a posizioni organizzative di elevata responsabilita', alta professionalita' o particolare specializzazione, di cui alla lettera a) del presente comma, o a quelle di cui all'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e all'articolo 4-bis del decretolegge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 nonché' il personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito. Le commissioni di valutazione sono composte da magistrati ordinari, amministrativi o contabili, avvocati dello Stato, professori di prima fascia di università pubbliche o private, dirigenti di prima fascia dell'Agenzia che bandisce il concorso anche in quiescenza da non oltre due anni alla data di pubblicazione del bando, tra i quali e' scelto il presidente, da persone di comprovata competenza nelle aree tematiche attinenti alle funzioni dirigenziali delle agenzie fiscali e da esperti di comprovata qualificazione ed esperienza nella selezione delle professionalità manageriali. La commissione può avvalersi dell'ausilio di soggetti specializzati, anche esterni alla

pubblica amministrazione, per la predisposizione e l'esecuzione delle prove preselettive e scritte. Sono valutati i titoli secondo i criteri definiti nei bandi, dando rilievo anche alle esperienze lavorative pregresse. Fino al 50 per cento dei posti messi a concorso può essere riservato al personale assunto mediante pubblico concorso e in servizio presso l'Agenzia delle entrate o l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con almeno dieci anni di anzianità nella terza area, senza demerito."

Tale normativa avrebbe – secondo la tesi difensiva dell'Agenzia delle entrate - superato la prescrizione invocata da parte ricorrente avendo previso una modalità di accesso differente da usare per le procedura concorsuali ancora da bandire. L'art. 4 bis si riferirebbe invece solo alle procedure ancora in corso e non ultimate.

Una tale tesi, tuttavia, si pone in ineludibile contrasto con quanto previsto dalla stessa l. n. 205/2017 al comma 95 dell'art.1, con il quale è stata disposta un'ulteriore proroga del termine per l'espletamento delle procedure concorsuali di cui all'art. 4 bis della l. n. 78 del 2015.

Il comma 95 testualmente prevede: "All'articolo 4-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 »;
- b) al comma 2, primo periodo, le parole: « 30 giugno 2018 » sonosostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2018 ».

Ora, appare davvero poco ragionevole che il Legislatore abbia nel corpo delle stesso provvedimento prima dettato una norma volta a superare un precedente assetto normativo e poi, contestualmente, disposto la proroga per la realizzazione dell'assetto normativo assertivamente superato. Né risulta che vi fossero, alla data di adozione della 1. 205/2017, altre procedure concorsuali ancora in corso cui il comma 95 della 1. 205/2017 potesse far riferimento.

Peraltro, la nuova disciplina per l'accesso alla dirigenza di cui al comma 93 della l. 205/2017 è rimessa ad un regolamento di amministrazione non ancora adottato.

In questo quadro, l'unica interpretazione possibile della normativa sopravvenuta è che essa abbia voluto, a regime e *pro futuro*, introdurre un nuovo sistema di accesso alla dirigenza, reintroducendo la regola dell'accesso per titoli ed esami, ma che essa abbia tuttavia voluto lasciare in vigore – quale disciplina speciale – quella prevista dall'art. 4 bis della 1. n. 78 del 2015, in relazione ai concorsi da indire in stretta correlazione con l'intervenuto annullamento delle procedure concorsuali pregresse, tanto che ha previsto un nuovo termine per l'ultimazione delle procedure concorsuali in esso previste.

Va pertanto, alla luce di quanto detto, affermata l'illegittimità del silenzio serbato sull'istanza del 18.1.2018 presentata da parte ricorrente e va quindi dichiarato l'obbligo di provvedere da parte dell'Agenzia delle entrate, mediante l'adozione di un bando di pubblico concorso per l'assunzione di 403 dirigenti per soli esami, ai sensi dell'art. 4 bis della l. n. 78 del 2015, salvo che non si ravvisino ulteriori profili o motivi ostativi non emersi nel presente giudizio.

L'Agenzia delle entrate dovrà provvedere ad emanare il suddetto bando e a curane l'espletamento entro il termine di cui all'art. 4-bis, co. 1, primo e secondo periodo, del D.L. n. 78 del 2015, come modificato dall'art.1 comma 95 della legge n.205 del 2017.

La novità e peculiarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto dichiara l'illegittimità del silenzio serbato sulla istanza del 18.1.2018 e ordina all'Agenzia delle entrate di provvedere come da motivazione e nei termini ivi specificati..

Compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

N. 03772/2018 REG.RIC.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 luglio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Pietro Morabito, Presidente Fabio Mattei, Consigliere Maria Laura Maddalena, Consigliere, Estensore

> L'ESTENSORE Maria Laura Maddalena

IL PRESIDENTE
Pietro Morabito

IL SEGRETARIO